

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. xxx

**REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Art. 7 comma 1 Legge Regionale n.2 del 2 gennaio 2019)**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Norme di riferimento

TITOLO I – LA COMMISSIONE COMUNALE E.R.P. E MOBILITA’

Art. 3 – La Commissione E.R.P. e mobilità

TITOLO II – CONTENUTO DEL BANDO GENERALE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Art. 4 – Bandi E.R.P.

Art. 5 – Domanda, modalità di presentazione e controlli

Art. 6 – Bando Generale di Concorso

Art. 7 – Formazione della Graduatoria

Art. 8 – Procedimento per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P.

TITOLO III – NORME PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 9 – Bando generale di mobilità

Art. 10 – Domanda di mobilità, modalità di presentazione e controlli

Art. 11 – Formazione della graduatoria di mobilità

Art. 12 – Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di ERP in mobilità

Art. 13 – Mobilità d'ufficio

Art. 14 – Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

Art. 15 – Mobilità intercomunale

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art. 16 – Disponibilità degli alloggi

Art. 17 – Dimensioni degli alloggi

Art. 18 – Standard abitativo degli alloggi

Art. 19 – Proposta alloggi di risulta da ripristinare

Art. 20 – Equilibrio sociale delle assegnazioni

TITOLO V – PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO ERP

Art. 21 – Decadenza dall'assegnazione

Art. 22 – Sospensione temporanea dell'esecuzione del provvedimento di decadenza

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento – in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della Legge regionale n. 2/2019 (di seguito “Legge Regionale”) – disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ERP), l' utilizzo autorizzato degli stessi e la mobilità, con particolare riferimento a:

- a) l'istituzione delle commissioni comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri;
- b) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione;
- c) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione;
- d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie stesse;
- e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della consegna e dell'eventuale rinuncia.

2. Le norme del presente Regolamento sono applicabili a tutti gli alloggi assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ubicati nel territorio comunale o in altri comuni sulla base di specifici accordi o convenzioni.

3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- a) per Comune si intende il Comune di Fiesole;
- b) per Ente Gestore si intende “Casa Spa”, incaricato della gestione tecnica e manutentiva degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale, dello svolgimento delle funzioni amministrative e di quant'altro previsto da apposito Contratto di Servizio.

Art. 2 – Norme di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione della Legge Regionale n. 2 del 02/01/2019 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 2 – parte prima – del 9 gennaio 2019.

TITOLO I

LA COMMISSIONE E.R.P. E MOBILITA'

Art. 3 – La Commissione E.R.P. e mobilità

1. La Commissione ERP e Mobilità è nominata dal Sindaco ed è formata da:

- tre membri interni, individuati tra funzionari del Comune di cui almeno una figura apicale che abbia funzioni di Presidente
- un rappresentante dell'Ente Gestore;

Il Comune può integrare la Commissione con figure idonee allo svolgimento delle proprie funzioni, senza diritto di voto.

Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione stessa e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori.

La Commissione resta in carica per tutto il mandato amministrativo del Sindaco e prosegue la propria attività fino alla nomina della nuova.

2. Qualora i membri della Commissione siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, è consentita la partecipazione di soggetti da questi formalmente delegati.

3. La partecipazione alla Commissione ERP e Mobilità è a titolo gratuito per tutti i componenti.

4. La Commissione ERP e Mobilità ha competenza nelle seguenti materie, secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento:

- a) Valuta e decide sui ricorsi relativi per l'assegnazione di alloggi ERP;

- b) Redige la graduatoria definitiva provvedendo a dirimere le situazioni di pari punteggio secondo le disposizione dell'art. 10 comma 6 della LRT 2/19. In caso la parità persista, verrà effettuato dai membri della Commissione stessa apposito sorteggio al fine di definire la posizione esatta in graduatoria di tutti i richiedenti aventi titolo;
- c) Valuta i ricorsi e redige e aggiorna la graduatoria definitiva relativa alle domande presentate nell'ambito dell'istituto della mobilità;
- d) Redige le graduatorie relative alle domande per l'utilizzo autorizzato degli alloggi ERP ex art. 14 della LRT 2/19;
- e) Può esprimere pareri e valutare le controdeduzioni e i documenti presentati nei procedimenti di decadenza e occupazione senza titolo;
- f) Svolge funzioni generali di supporto in tema di edilizia residenziale pubblica.

TITOLO II

CONTENUTO DEL BANDO GENERALE, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

Art. 4 – Bandi ERP

1. Il Comune approva i Bandi per l'assegnazione ordinaria degli alloggi E.R.P., almeno ogni 4 anni, sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale di riferimento, dall'assemblea Lode e dal presente regolamento.

2. Per la partecipazione ai Bandi per l'assegnazione di alloggi ERP è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nell'Allegato A della Legge Regionale alla data di pubblicazione del Bando.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia descritta all'art. 9 della stessa Legge Regionale.

4. Possono partecipare ai Bandi sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio E.R.P., sia soggetti già collocati in graduatoria, sia soggetti già assegnatari per i quali è anche ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo Bando, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale.

5. I requisiti dichiarati dal nucleo familiare nella domanda devono essere posseduti dalla data di pubblicazione del Bando e permanere al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) e b), della Legge regionale, che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

6. Il Bando dovrà indicare:

- a) i requisiti per l'accesso all'ERP previsti dall'Allegato A della Legge Regionale;
- b) le condizioni per l'attribuzione del punteggio previste dall'allegato B della Legge Regionale;
- c) il termine per la presentazione della domanda che non potrà essere inferiore a 60 giorni;
- d) eventuali documenti da allegare alla domanda;
- e) le modalità e i tempi dell'istruttoria, della redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria e delle relative istanze di opposizione;
- f) le modalità e i tempi della redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

7. Il Comune assicura la massima pubblicità e facilità di consultazione dei Bandi emessi. Il Bando è pubblicato per almeno 60 giorni sul sito internet del Comune ed eventualmente affisso nel territorio Comunale di riferimento. Ulteriori forme di pubblicizzazione del bando potranno essere adottate in aggiunta a quelle previste.

Art. 5 – Domanda, modalità di presentazione e controlli

1. La domanda dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune, il cui collegamento sarà disponibile sulla home page del sito internet istituzionale, secondo le modalità e nei termini indicati dal Bando.

2. La domanda deve indicare:

- a) i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla Legge Regionale da autocertificare e/o documentare;
- b) la composizione del nucleo familiare determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale, con i dati anagrafici di ciascun componente;
- c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo inerente invalidità o handicap;
- d) le condizioni per l'attribuzione dei punteggi previste dalla Legge Regionale da autocertificare e/o documentare;
- e) i recapiti del richiedente a cui dovranno essere trasmesse tutte le comunicazioni relative al Bando.

3. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Allegato A, nel rispetto della normativa vigente, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.

4. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi di ogni autorità competente e in via prioritaria della Base Dati Nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Punto-fisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

6. Per esigenze istruttorie potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Sanitari o Polizia Municipale.

Art. 6 – Bando generale di concorso

1. Il Comune provvede, almeno ogni quattro anni, in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa all'ultimo anno utile, all'emanazione di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione "ordinaria" degli alloggi di E.R.P. che si rendano disponibili per il loro utilizzo.

2. La graduatoria derivante da tale bando, che è definito "*Bando Generale di Concorso*", resterà in vigore fino all'approvazione della successiva graduatoria derivante da altro "*Bando Generale*". Nelle more dell'approvazione di una nuova graduatoria l'Ufficio titolare del procedimento proseguirà con l'assegnazione degli alloggi, che si renderanno via via disponibili, utilizzando la graduatoria esistente.

3. All'approvazione della graduatoria derivante dal "*Bando Generale*" decadrà la graduatoria esistente. Pertanto gli interessati all'assegnazione già in graduatoria dovranno presentare nuove domande, beneficiando di eventuali punteggi di permanenza.

Art. 7 – Formazione della graduatoria

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della Legge Regionale ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale. Ogni ulteriore specifica disposizione in merito alla documentazione da presentare e all'utilizzo dell'autocertificazione, verrà indicata attraverso i relativi Bandi di Concorso.

2. Il Comune, entro il termine massimo di 90 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria.

3. I termini suddetti potranno essere prorogati in relazione al numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie, dandone adeguata comunicazione.

4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo on line e sul sito istituzionale

del Comune per 30 giorni consecutivi. Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima.

5. Entro 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line il richiedente che ha partecipato al Bando può presentare opposizione al Comune.

6. Entro il termine massimo di 30 giorni, successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle opposizioni, il Responsabile del procedimento inoltra alla Commissione E.R.P e mobilità la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

7. Entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda.

8. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche alla Graduatoria provvisoria e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva, determinata ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge regionale, approvata in forza di specifico atto adottato dal Responsabile competente.

9. La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione e rimane in vigore fino alla pubblicazione della successiva.

10. Le graduatorie sono pubblicate in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti

11. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari/vani utili, stabilito dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento.

12. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, ai sensi del comma 5 art. 10 della Legge regionale.

Art. 8 – Procedimento per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di E.R.P.

1. Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo bando e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento.

2. Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune deve procedere all'accertamento della permanenza, dalla data di pubblicazione del Bando fino al momento dell'assegnazione, dei requisiti di accesso all'E.R.P., nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

3. Il Comune procede inoltre alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della Legge Regionale.

4. Nel caso in cui conseguentemente all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda venga accertata la mancanza di uno o più requisiti dei richiedenti, il Comune provvede all'esclusione dalla graduatoria del nucleo interessato, dandone comunicazione allo stesso.

5. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lett. c), della Legge Regionale, si applica il limite massimo vigente al momento dell'avvio del procedimento di assegnazione.

6. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità di certa comunicazione stabilita dal Comune, ai recapiti indicati dal richiedente nel modulo di domanda.

7. Qualora eventuali variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda non siano state comunicate, e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato contenente il termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.

8. Nelle more della definizione del procedimento di esclusione a seguito di mancata comunicazione di variazione dell'indirizzo il Comune proseguirà con la verifica dei requisiti di accesso in favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.
9. La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 60 giorni, salvo particolari esigenze istruttorie.
10. Qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione richiesta ai fini di tale controllo nel termine di 60 giorni, può chiedere un differimento non superiore ad ulteriori 30 giorni. Il mancato rispetto del termine o della proroga comporta l'esclusione dalla graduatoria.
11. Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di accesso all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata o altra modalità certa stabilita dal Comune, fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
12. Le controdeduzioni eventualmente pervenute verranno sottoposte alla Commissione E.R.P. e mobilità che deciderà in merito alla ricollocazione o alla esclusione dalla graduatoria.
13. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune, con proprio atto, disporrà l'assegnazione dell'alloggio al nucleo interessato, comunicandolo allo stesso e al Soggetto Gestore.
14. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.
15. L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio nei termini stabiliti dalla Legge Regionale, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.
16. Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi familiari e sanitari certificati, valutati dalla Commissione E.R.P. e mobilità nella prima seduta utile. Qualora la Commissione E.R.P. e mobilità ritenga giustificati i motivi dalla rinuncia, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione di un alloggio che si renda successivamente disponibile di standard abitativo adeguato entro i limiti di efficacia della graduatoria.
17. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria.
18. Entro i termini indicati dalla Legge Regionale, l'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio e fissarvi la propria residenza anagrafica.
19. La mancanza di occupazione e di residenza anagrafica nell'alloggio assegnato da parte dell'intero nucleo assegnatario entro i termini stabiliti nel precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione.

TITOLO III

NORME PER LA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 9 – Bando generale di mobilità

1. Il Comune provvede almeno ogni quattro anni all'emanazione di un Bando generale per la mobilità negli alloggi di E.R.P. sia di nuova costruzione che di risulta. Il "*Bando Generale di mobilità*" è sempre aperto fino alla pubblicazione di un nuovo Bando generale per la mobilità.
2. Possono partecipare al Bando gli assegnatari ordinari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in favore dei componenti il nucleo familiare residenti nell'alloggio assegnato, legittimati ad abitarvi od autorizzati dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale, purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali. Per le finalità della mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all'articolo 18 della Legge Regionale, ancorché residenti.
3. Il Bando dovrà indicare:
 - a) i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione dell'alloggio di ERP previsti dalla Legge Regionale;

- b) le condizioni di attribuzione del punteggio;
 - c) eventuali documenti da allegare alla domanda;
 - d) le modalità e i termini dell'istruttoria, di inserimento in graduatoria, nonché le modalità e i termini per presentare opposizione.
4. Il Comune assicura la massima pubblicità e facilità di consultazione del Bando. Il Bando è pubblicato sul sito internet del Comune, sull'albo on line ed eventualmente pubblicizzato attraverso appositi manifesti, nel territorio Comunale di riferimento.

Art. 10 – Domanda di mobilità, modalità di presentazione e controlli

1. Gli interessati alla Mobilità ordinaria potranno presentare istanza motivata di mobilità in qualsiasi momento, secondo quanto stabilito nel Bando generale per la mobilità in quel momento vigente.
2. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, su apposita piattaforma resa disponibile dal Comune, secondo le modalità e nei termini indicati dal Bando di mobilità.
3. La domanda deve indicare:
 - a) i requisiti di mantenimento dell'assegnazione all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla Legge Regionale da autocertificare e/o documentare;
 - b) la composizione del nucleo familiare anagrafico;
 - c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo inerente invalidità o handicap;
 - d) le condizioni per l'attribuzione dei punteggi da autocertificare e/o documentare.
4. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Allegato A della Legge Regionale, nel rispetto della normativa vigente, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
5. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi di ogni autorità competente e in via prioritaria, della Base dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Punto-fisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.
7. Per esigenze istruttorie potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Sanitari o la Polizia Municipale.

Art. 11 – Formazione della graduatoria di mobilità

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.
2. Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 31 marzo dell'anno successivo. La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva integrazione. I termini suddetti potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.
3. All'approvazione della prima graduatoria derivante da un nuovo "*Bando Generale di mobilità*" decadrà la graduatoria esistente comprensiva degli aggiornamenti. Gli interessati alla permanenza in graduatoria, alla pubblicazione di un nuovo Bando, dovranno pertanto presentare nuova domanda.
4. La graduatoria provvisoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria provvisoria è pubblicata in una forma che garantisca il rispetto della normativa sulla privacy.

5. Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune.
6. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.R.P e mobilità dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione E.R.P e mobilità sono trasmesse all'Ufficio competente che effettua le necessarie modifiche alla graduatoria provvisoria e che provvede a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto adottato dal Responsabile competente.

Art. 12 – Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. in mobilità

1. Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento.
2. Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nonché delle condizioni di attribuzione del punteggio nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.
3. L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.
4. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità di comunicazione certa stabilita dal Comune, ai recapiti indicati dal richiedente sulla domanda.
5. Nella convocazione di cui al precedente comma, sarà indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi per la verifica dei requisiti e dei punteggi preliminari alla proposta di assegnazione dell'alloggio.
6. La procedura di verifica dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data della suddetta convocazione, salvo particolari esigenze istruttorie. Qualora il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione richiesta ai fini di tale controllo può chiedere un differimento non superiore a 30 giorni. Il mancato rispetto del termine o della proroga comporta l'esclusione dalla graduatoria.
7. Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore comunicazione entro un termine stabilito nella comunicazione stessa. Nel caso la persona non si presenti alla seconda convocazione la domanda verrà esclusa dalla graduatoria, fermo restando la dimostrazione da parte del richiedente che la mancata presentazione è dovuta a cause di forza maggiore.
8. Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento all'E.R.P., il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 della Legge Regionale.
9. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in mobilità, comunicandolo all'interessato e al Soggetto Gestore.
10. Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal comune, senza giustificato motivo, comporta l'improcedibilità della domanda stessa e la conseguente cancellazione dalla graduatoria vigente.
12. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.
13. L'assegnatario che, previa diffida del Soggetto Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 30 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.
14. A seguito dell'assegnazione in mobilità il nucleo familiare mantiene una disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza. Il nucleo è tenuto a riconsegnare l'alloggio di provenienza

nella disponibilità del Soggetto Gestore, di norma entro 30 giorni dalla consegna del nuovo alloggio.

Art. 13 – Mobilità d'ufficio

1. Nel caso di grave disagio sociale, documentato da relazione del Servizio Sociale che ha in carico il nucleo familiare, oppure derivante dalla presenza di criticità di ordine sociale rilevate ai sensi del presente Regolamento, o nel caso di situazioni che necessitano di interventi a tutela dell'incolumità personale o familiare accertate dalle autorità competenti, la Commissione ERP può esprimere parere circa l'adozione di un provvedimento di mobilità in via prioritaria.
2. Ai fini della valutazione della procedibilità della mobilità d'ufficio per sottoutilizzo e/o sovraffollamento, la situazione in esame dovrà essere accertata per un periodo pari o superiore ad anni due.
4. Per individuare le situazioni di sottoutilizzo o sovraffollamento il comune può avvalersi della collaborazione del Soggetto Gestore CASA SPA.
5. Il Comune una volta individuato l'alloggio dove ricollocare il nucleo procederà con proprio atto a disporre l'assegnazione prevista all'art. 13 della Legge Regionale.
6. Per il procedimento di mobilità d'ufficio si fa riferimento alla Legge Regionale.

Art. 14 – Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari

1. Tale procedura prevista ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale consente al Comune di autorizzare in qualsiasi momento il cambio consensuale tra assegnatari nell'ambito del territorio comunale.
2. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano.
3. Preliminarmente i soggetti interessati dovranno chiedere al Comune apposita autorizzazione al cambio consensuale, affinché possa essere valutata l'ammissibilità dell'istanza. Il Comune previa verifica con il Soggetto Gestore del rispetto del Regolamento d'Utenza, dell'assenza di situazioni di morosità nel pagamento di canoni o di quote di servizi e dell'equilibrio sociale.
4. I soggetti interessati, congiuntamente dovranno presentare istanza di cambio consensuale al Comune.

Art. 15 – Mobilità intercomunale

1. La mobilità su domanda degli interessati tra un Comune facente parte del Lode Fiorentino e un altro Comune facente parte dello stesso Lode è disciplinata da apposito accordo approvato dall'Assemblea del Lode Fiorentino. Ove ricorrano i requisiti, il cambio consensuale è subordinato al parere favorevole dei comuni interessati.

TITOLO IV

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art. 16 – Disponibilità degli alloggi

1. Per alloggi disponibili si intendono quelli, sia di risulta che di nuova costruzione, per i quali da parte del Soggetto Gestore sia stata comunicata la data di effettiva disponibilità, ovvero la data di presunta ultimazione dei lavori di ripristino o di costruzione.
2. Ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale, il Soggetto Gestore comunicherà anche l'elenco degli alloggi per i quali non è ancora stata fissata una data per il ripristino degli stessi ai fini della possibile proposta di assegnazione di alloggi da ripristinare con impegno da parte degli assegnatari dell'attuazione delle opere necessarie.

Art. 17 – Dimensioni degli alloggi

1. Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili come previsto dalla Legge Regionale.
2. La definizione di vano utile è prevista dall'allegato C della Legge Regionale.
3. Non possono essere assegnati alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento e, di norma, di sottoutilizzo.
4. E' possibile assegnare alloggi in sottoutilizzo qualora:
 - a) nell'intera graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati;
 - b) nel nucleo familiare siano presenti soggetti disabili o problematiche sociosanitarie del nucleo familiare medesimo;
 - c) siano assenti nel territorio comunale alloggi di standard abitativo idonei;
 - d) in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria anche temporanei che attestino il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario in relazione all'ubicazione dell'alloggio in determinate zone del territorio.

Art. 18 – Standard abitativo degli alloggi

1. Gli alloggi vengono assegnati seguendo l'ordine della graduatoria qualora risultino disponibili per le assegnazioni alloggi di tutti gli standard abitativi idonei.
2. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei.
3. La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente, in sede di verifica per l'assegnazione, non viene considerata nel numero dei componenti il nucleo.
4. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più.

Art. 19 – Proposta alloggi di risulta da ripristinare

1. Il comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie E.R.P. gli alloggi di risulta – come previsto dall'art. 16 della Legge Regionale – cioè alloggi per i quali gli aspiranti assegnatari possono anticipare le somme destinate alla rimessa in pristino di alloggi E.R.P. con successivo scomputo dal canone di locazione delle somme anticipate.
2. I lavori di ristrutturazione dovranno essere svolti tramite il Soggetto Gestore qualora essi per la loro complessità richiedano professionalità, adempimenti amministrativi ed assunzioni di responsabilità.
3. L'Ente gestore comunica di norma al Comune, di volta in volta, gli alloggi di risulta disponibili, comprensivi della tipologia e della stima dei lavori necessari per l'assegnazione di alloggi con lavori a cura dell'inquilino.
4. Gli alloggi di risulta sono offerti all'aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata disponibilità ad accettare un alloggio da ripristinare non compromette l'aspettativa ad un appartamento idoneo che si renda successivamente disponibile.
5. Le spese anticipate dagli assegnatari saranno compensate a mezzo detrazione dal canone di locazione e di tutte le spese accessorie ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale.

Art. 20 – Equilibrio sociale delle assegnazioni

1. Il Comune nell'individuare gli alloggi da assegnare tiene conto, laddove possibile, del contesto abitativo in cui verrà inserito l'aspirante assegnatario al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, nonché la pacifica convivenza come previsto dal comma 4 dell'art. 12 della Legge Regionale.
2. Il Comune, una volta verificato il diritto all'assegnazione di un alloggio per il nucleo richiedente, può avviare una procedura di valutazione preventiva dell'equilibrio sociale dell'assegnazione anche avvalendosi della Commissione E.R.P. e Mobilità. Le informazioni necessarie per tale valutazione

sono acquisite con la collaborazione del Soggetto Gestore, del servizio sociale professionale territorialmente competente e eventualmente di altre realtà presenti sul territorio.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO E.R.P.

Art. 21 – Decadenza dall’assegnazione

1. Il procedimento di decadenza di cui al comma 3 dell’art. 38 della Legge Regionale avviato dal Comune può essere concluso, trascorso il tempo assegnato al nucleo assegnatario per la presentazione di deduzioni e documenti, con un provvedimento che:

- a) sancisce la definitiva decadenza dall’assegnazione dell’alloggio con le conseguenze di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 38 Legge Regionale;
- b) stabilisce la conferma dell’assegnazione definitiva o temporanea (soggetta a verifiche successive) anche in presenza di uno o più dei casi indicati al comma 3 dell’art. 38 della Legge Regionale come motivi di decadenza, qualora il Comune accerti la presenza di specifiche e documentate condizioni che giustifichino una decisione in tal senso. In tal caso il provvedimento di conferma dell’assegnazione deve contenere le motivazioni che hanno supportato la decisione.

Art. 22 – Sospensione temporanea dell’esecuzione del provvedimento di decadenza

1. L’esecuzione del provvedimento di decadenza può essere temporaneamente sospesa, su istanza degli interessati, quando il nucleo familiare sia composto:

- a) da soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL competente;
- b) da soggetti anziani ultraottantenni;
- c) da soggetti con invalidità certificata uguale o superiore al 67%;
- d) da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della L. 104/1992;
- e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di minori in condizioni di handicap in gravità ai sensi della L. 104/1992;
- f) da soggetti colpiti da malattia o infortunio gravi tali da rendere il rilascio dell’alloggio incompatibile con lo stato di salute;

L’istanza può essere corredata da relazione del Servizio Sociale Professionale competente.

2. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza e della determinazione della durata dell’autorizzazione alla permanenza nell’alloggio ai sensi dell’art. 38, comma 5, LRT n. 2/2019 il Comune si avvale della Commissione ERP e Mobilità per la valutazione complessiva della situazione del nucleo familiare.

3. Il periodo di sospensione può essere concesso per un periodo di dodici mesi, rinnovabili sempre su motivata istanza dell’interessato, per consentire al nucleo familiare il reperimento di una soluzione alloggiativa.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 24 – Norme transitorie e finali

1. A partire dall’approvazione della prima graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme della Legge Regionale e del presente Regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.

2. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale 2/2019 e s.m.i.